

**Stagione Sportiva 2020/2021****Comunicato Ufficiale N° 7 del 07/09/2020****1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.****2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.****3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE****3.1 COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI COVID-19**

**Martedì 8 settembre 2020 alle ore 17.30** presso la Sede del Comitato Regionale Basilicata si terrà un incontro relativo ai "Protocolli Covid-19 emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Regione Basilicata".

Gli interessati potranno seguire la comunicazione in diretta streaming attraverso i seguenti canali tradizionali:

sito [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)

Pagina Facebook LND Basilicata

Canale YouTube FIGC LND CR Basilicata

**4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE****4.1 TERMINE ISCRIZIONI SECONDA CATEGORIA S.S. 2020/2021**

Si ricorda a tutte le Società interessate che le domande di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria (codice 2X) dovranno pervenire entro il termine di **martedì 22 settembre 2020** come stabilito da Comunicato Ufficiale n. 5 del 29 luglio 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata.

**4.2 TERMINE ISCRIZIONI SERIE D CALCIO A CINQUE S.S. 2020/2021**

Si ricorda a tutte le Società interessate che le domande di iscrizione al Campionato di Serie D Calcio a Cinque (codice 52) dovranno pervenire entro il termine di **martedì 6 ottobre 2020** come stabilito da Comunicato Ufficiale n. 5 del 29 luglio 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata.

**4.3 ERRATA CORRIGE CLASSIFICHE FINALI**

A seguito di verifiche effettuate, si riporta qui di seguito la classifica finale relativa alla Coppa Disciplina Under 17 Provinciale - girone A di Calcio a 11, opportunamente modificata.

**CALCIO A 11 - COPPA DISCIPLINA UNDER 17 PROVINCIALE GIRONE A**

<b><u>GIRONE A</u></b>	
HELLAS VULTURE	3,30
S.ANGELO	5,30
SOCCER FIVE RAPOLLA 2004	6,90
PALAZZO S. E S.	8,00
POLISPORTIVA TITO	12,40
BEATO BONAVENTURA	13,00
LYKOS	15,10
MELFI S.R.L.	16,30
IRSINA CALCIO	26,00



## **5. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **5.1 DEFERIMENTO (Prot. n°916/988 pfi 20-21 MDL/jg del 16/07/2020) MURRJA ADEM;**

Si riporta di seguito la decisione del Tribunale Federale Territoriale - C.R. Basilicata, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 10 del 4 settembre 2020 dal Comitato Regionale Basilicata:

**Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti;**

#### **PREMESSO**

**Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **16 LUGLIO 2019**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

- **MURRJA ADEM**, calciatore, nato il 20/08/2006, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. F.I.G.C. vigente, in relazione agli articoli 19 Regolamento F.I.F.A - 40 quater N.O.I.F. F.I.G.C. - 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. per aver dichiarato in maniera non veritiera in data 21/11/2019, all'atto della richiesta di primo tesseramento per la Società POL. LIBERTAS MONTECAGLIOSO - Categoria Giovanissimi, Stagione Sportiva 2019-2020 - C.R. BASILICATA, di non essere stato in precedenza tesserato per Società appartenete a Federazione estera, (nota riscontro Federazione Albanese 17/02/2020, indice allegati).

**Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **27 AGOSTO 2019**, constatata la regolarità della comunicazione al **Deferito** e per esso in quanto minore agli esercenti la patria potestà, indirizzata e preso atto, a causa della sua mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione dell'avente diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 vigente C.G.S.** regolata;

**Che** in quella sede l'**Avv. Nicola Monaco** per la **PROCURA FEDERALE**, dato preliminarmente atto dell'avvenuta comunicazione all'interessato del **Deferimento**, ne illustrava i motivi e formulava le seguenti richieste per:

- **MURRJA ADEM**, squalifica per **2 (due) giornate**, da scontarsi all'atto dell'eventuale nuovo tesseramento;

**Tanto premesso**, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza del **02/09/2020**, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in parola per i fatti negli stessi riportati e al **Deferito** ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dell'incolpato e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive a lui riservate, consentono di accertare l'insussistenza agli atti del procedimento di elementi utili ad abilitare questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

**Rilevato** come dalla documentazione agli atti del procedimento acquisita e in particolare dal provvedimento di revoca del tesseramento, adottato, ai sensi dell'**art. 24.1, lett a) N.O.I.F. F.I.G.C. Prot. n. 10726 del 19 Febbraio 2020** a seguito di comunicazione ricevuta da parte della **Federazione Albanese** a mezzo della quale veniva precisato come il calciatore **MURRJA ADEM**, all'atto del tesseramento con la **A.S.D. Pol. LIBERTAS MONTECAGLIOSO**, risultasse già vincolato a Società ad essa affiliata e ancora da richiesta di applicazione di sanzione ridotta o commutata, avanzata ex **art. 126 C.G.S. vigente** da parte

del **Presidente** del ridetto **Sodalizio** (seguita da accordo reso noto sul **C.U. - F.I.G.C. - n. 49/AA del 29 Luglio 2020**) sia, in termini incontrovertibili e *per tabulas*, emersa la responsabilità del calciatore **MURRJA ADEM** in ordine ai fatti contestatigli;

**Osservato**, ancora, come lo stesso **Deferito**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva*;

**Considerato** come questo **Collegio** ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti del **Deferito** contestato e in sede deliberativa accertati, le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione

**P.Q.M.**

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. Nicola Monaco**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **MURRJA ADEM**, squalifica per **2 (due) giornate**, di cui **1 (una)** per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S. vigente**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

**Publicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 07/09/2020**

IL SEGRETARIO  
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE  
(Antonio DI BENEDETTO)